

REGOLAMENTO

PER LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI A MOTORE SU SUOLO PUBBLICO
Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 22 marzo 2016

Sommario

Art. 1	Basi legali e definizioni.....	3
Art. 2	Concetto dei parcheggi.....	3
Art. 3	Disposizioni generali sull'uso dei parcheggi pubblici.....	3
Art. 4	Parcheggi a pagamento (tachimetro).....	4
Art. 5	Agevolazioni di posteggio duraturo tramite vignette mensili o annuali	4
Art. 6	Agevolazione di posteggio duraturo speciale tramite autorizzazioni giornaliere.....	4
Art. 7	Limiti alle agevolazioni di posteggio.....	5
Art. 8	Effetti delle agevolazioni di posteggio duraturo.....	5
Art. 9	Ottenimento delle vignette e delle autorizzazioni di agevolazione di posteggio e posa...	5
Art. 10	Affitto di posteggi su suolo pubblico	5
Art. 11	Destinazione delle tasse	5
Art. 12	Entrata in vigore	6

Art. 1 Basi legali e definizioni

1 Il presente regolamento viene emanato in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 e 4 Legge federale sulla circolazione stradale, dell'art. 48 dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale e dell'art. 7 della Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale.

2 Per parcheggi pubblici su suolo pubblico sono intese tutte le aree per lo stazionamento di autoveicoli segnalate, rispettivamente demarcate, su strade e piazze pubbliche, su proprietà comunali, così come su aree con diritto d'uso a favore del Comune.

Art. 2 Concetto dei parcheggi

1 Il Municipio allestisce un concetto dei parcheggi che serve da base per l'emanazione di misure atte a disciplinare lo stazionamento di veicoli a motore su suolo pubblico. Lo stesso Esecutivo provvede ad adattare il concetto in caso di nuove esigenze o mutate circostanze.

2 Il parcheggio di veicoli su suolo pubblico viene regolato con limitazioni temporali e di luogo.

3 Per lo stazionamento generale su suolo pubblico il Municipio determina varie categorie di parcheggi e provvede alla posa della segnaletica e delle demarcazioni conformemente al diritto superiore.

Art. 3 Disposizioni generali sull'uso dei parcheggi pubblici

1 La possibilità di stazionamento di veicoli nei parcheggi pubblici su suolo pubblico è data per tutti i veicoli immatricolati e muniti dalla rispettiva targa di controllo. Per veicoli immatricolati ma non targati (trasferibile) il Municipio può designare apposite aree di stazionamento.

2 Lo stazionamento di veicoli non immatricolati su suolo pubblico è vietato.

3 In caso di eventi particolari (presenza di militari, pompieri, ecc.) le limitazioni di parcheggio possono essere temporaneamente sospese. Per lo stesso motivo possono essere emanati dei divieti temporanei di parcheggio.

4 Nel caso di scarico merci, interventi di servizio, lavori di costruzione e simili che necessitano l'uso di parcheggi con limitazioni temporali o di aree al di fuori delle zone demarcate, il Municipio può rilasciare delle autorizzazioni per il prolungamento dello stazionamento o per il parcheggio fuori da zone appositamente demarcate; in casi di occupazione importante e prolungata il Municipio può esigere il pagamento di una tassa. La stessa non può superare l'importo normalmente riscosso per una superficie analoga in normali parcheggi a pagamento.

5 Nel caso di autorizzazioni al parcheggio fuori da zone demarcate va tenuto conto della necessità di non ostacolare il traffico ordinario e di non comprometterne la sicurezza. Va in ogni caso dato seguito alle raccomandazioni dell'amministrazione comunale.

6 Sui normali parcheggi pubblici possono essere stazionati solo veicoli a motore con un peso fino a 3'500 kg (veicoli a motore leggeri), così come motociclette leggere, piccole o a tre ruote, ai sensi dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, SR 741.41). Lo stazionamento di camper, veicoli o macchine agricoli ecc. non è permesso se non in aree appositamente designate.

7 Lo stazionamento di pullman è possibile esclusivamente in aree demarcate a questo scopo.

Art. 4 Parcheggio a pagamento (tachimetro)

1 Di principio il parcheggio su suolo pubblico è a pagamento; il Municipio può definire delle eccezioni limitate nel tempo e/o per certe specifiche zone.

2 Il Municipio può prevedere delle fasce orarie gratuite. Esso fissa le tariffe negli orari con obbligo di pagamento entro un limite che va dai fr. -.50 ai fr. 2.- /ora. Nel caso di parcheggi a lunga durata, dopo un certo orario, possono essere applicate tariffe più basse o più alte. Il Municipio può adattare le tariffe al rincaro o in caso di mutate condizioni della situazione delle aree di parcheggio.

3 Le tariffe per lo stazionamento di pullman vengono stabilite dal Municipio entro un limite che va da fr. 5.- a fr. 10.- /ora, massimo fr. 60.- giornalieri.

Art. 5 Agevolazioni di posteggio duraturo tramite vignette mensili o annuali

1 Su aree appositamente definite può essere autorizzato il parcheggio duraturo tramite il rilascio di vignette a pagamento annuali, mensili, settimanali o per più giorni. In questi casi non vi è un diritto per un'assegnazione fissa di un certo parcheggio: è per contro possibile parcheggiare liberamente dal momento che nell'area vi è lo spazio disponibile. Il Municipio fissa le tariffe per il parcheggio duraturo entro i seguenti limiti:

Tariffe per indigeni e lavoratori - cpv. 2.a), b)
Abbonamenti annuali da fr. 200.- a fr. 400.-;
Abbonamenti mensili da fr. 20.- a fr. 40.-.

Tariffe per alberghi e proprietari case di vacanza - cpv. 2. c), d)
Abbonamenti annuali da fr. 400.- a fr. 800.-;
Abbonamenti mensili da fr. 40.- a fr. 80.-.

2 Hanno diritto all'autorizzazione soltanto i domiciliati e i dimoranti regolarmente annunciati al controllo abitanti, i lavoratori che esercitano un'attività professionale continua nel paese, le strutture alberghiere per i loro ospiti, i proprietari o gli affittuari di case di vacanza, alle seguenti condizioni:

- a) I domiciliati e i dimoranti regolarmente annunciati al controllo abitanti per un massimo di un veicolo leggero immatricolato a proprio nome,
- b) I lavoratori che dimostrano di lavorare in modo continuo nella frazione in cui è ubicato il parcheggio pubblico,
- c) Le strutture alberghiere e/o paralberghiere per il fabbisogno dei loro ospiti,
- d) I proprietari o gli affittuari di case di vacanza per un massimo di un veicolo leggero immatricolato a proprio nome.

3 L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede, lavora o l'albergo non possiede altre alternative di parcheggio.

Art. 6 Agevolazione di posteggio duraturo speciale tramite autorizzazioni giornaliera

1 Su determinati parcheggi pubblici appositamente segnalati può essere permesso lo stazionamento di veicoli per più giorni da parte di visitatori, cacciatori, escursionisti, ecc. Il Municipio fissa le tariffe per le autorizzazioni entro i limiti che vanno da fr. 5.- a fr. 10.- giornalieri.

Art. 7 Limiti alle agevolazioni di posteggio

1 Il numero massimo di posteggi duraturi tramite vignette mensili o annuali e il numero massimo di agevolazioni di posteggio duraturo speciale tramite autorizzazioni giornaliere viene limitato alle reali capacità del parcheggio interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti, dei lavoratori, degli alberghi e dei proprietari e affittuari di case di vacanza da un lato e degli interessi degli utenti della strada dall'altro. Non vi è alcun diritto ad una vignetta o ad un'autorizzazione per più giorni.

2 Nel caso in cui il numero massimo di posteggi duraturi tramite vignette mensili o annuali dovesse risultare insufficiente al fabbisogno nella zona, il Municipio potrà dare la preferenza agli utenti previsti all'art. 5 cpv. 2 lett a), b) e c).

Art. 8 Effetti delle agevolazioni di posteggio duraturo

1 L'autorizzazione di posteggio consente al beneficiario di posteggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazioni di tempo, per tutta la durata prevista nell'autorizzazione.

2 L'autorizzazione è limitata al o ai parcheggio/i per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, ma solo diritto ad usufruire degli stalli liberi.

3 L'autorizzazione è personale e non è trasferibile, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate alle strutture alberghiere e/o paralberghiere per i loro ospiti.

Art. 9 Ottenimento delle vignette e delle autorizzazioni di agevolazione di posteggio e posa

1 Le vignette e le autorizzazioni vengono rilasciate dall'Amministrazione comunale o da un'istituzione appositamente incaricata dal Municipio.

2 L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figurano il numero di targa del veicolo o dei veicoli, il comparto o il parcheggio, il periodo di validità e il nome del proprietario. Nel caso delle autorizzazioni rilasciate alle strutture alberghiere e/o paralberghiere per i loro ospiti al posto del numero di targa viene indicato il nome dell'albergo; per strutture paralberghiere il nome della proprietà ed il no. dell'appartamento. L'autorizzazione deve venir esposta in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 10 Affitto di posteggi su suolo pubblico

1 Il Municipio, in casi eccezionali nei quali i proprietari di immobili non hanno costruito i posti macchina obbligatori come da Legge edilizia e dietro pagamento, può affittare posteggi su suolo pubblico. La tassa mensile viene fissata dal Municipio e ammonta ad un minimo di fr. 50.- fino ad un massimo di fr. 100. -

Art. 11 Destinazione delle tasse

1 Le entrate derivanti dalle tasse di parcheggio vanno destinate in primo luogo per la gestione e la manutenzione dei parcheggi, così come a copertura dei costi generati dai controlli e dalle procedure per la sorveglianza delle modalità di parcheggio da parte degli utenti.

2 Eventuali avanzi di entrate derivanti dalle tasse di parcheggio saranno destinati all'ampliamento dell'offerta di parcheggi pubblici su suolo pubblico così come per il miglioramento delle infrastrutture per il traffico pubblico e per il traffico lento.

3 Le tasse di parcheggi, essendo nel contempo anche una controprestazione per l'uso del demanio pubblico, possono parzialmente anche essere destinato alle casse comunali ed usate liberamente.

Art. 12 Entrata in vigore

1 Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la relativa crescita in giudicato.